

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301 la Legge n. 157/2019, di conversione del DL n. 124/2019, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", in vigore dal 25.12.2019. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito evidenziate. Merita evidenziare che è stata soppressa dal testo originario la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito.

In sede di conversione sono state confermate:

- la possibilità di compensazione dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione (argomento trattato in una specifica circolare);
- la riduzione graduale della soglia per i trasferimenti di denaro contante (€ 2.000 per il 2020 - 2021; € 1.000 dal 2022);
- sono state riviste le disposizioni relative alle ritenute / compensazioni in appalti e subappalti (argomento trattato in una specifica circolare) e al regime IVA applicabile alle scuole guida;
- la revisione della determinazione dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA;

Sono state introdotte, in particolare, le seguenti novità:

- estensione del ravvedimento a tutti i tributi;
- periodicità trimestrale dello spesometro estero;
- versamento semestrale dell'imposta di bollo delle fatture elettroniche per importi annui non superiori a € 1.000;
- differimento all'1.7.2020 della lotteria degli scontrini;

– è stata soppressa la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito.

ESTENSIONE UTILIZZO RAVVEDIMENTO – Art. 10-bis

In sede di conversione è stato **abrogato il comma 1-bis dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97** che limitava l'applicazione del ravvedimento:

⇒ ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle lett. b-bis (riduzione della sanzione a 1/7 del minimo), b-ter (riduzione a 1/6 del minimo) e b-quater (riduzione a 1/5 del minimo) del comma 1 del citato art. 13;

⇒ ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riferimento alle citate lett. b-bis) e b-ter).

Di conseguenza le suddette riduzioni sanzionatorie sono, ora, **estese a tutti i tributi**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA – Art. 15

PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

È confermato, con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**.

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO – Art. 16, comma 1-bis

In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto che la trasmissione del c.d. **spesometro estero** va effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE – Art. 16, comma 1

Con la modifica del comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, è confermato che:

⇒ a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall'1.7.2020 in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

- dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
 - delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche;
- ⇒ a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art. 17

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdl, l’Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l’ammontare **dell’imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione**, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede **all’iscrizione a ruolo degli importi non versati**. In sede di conversione è previsto che, in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con **cadenza semestrale** (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

È confermata, a seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

- ⇒ **€ 2.000** a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- ⇒ **€ 1.000** a decorrere dall’1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000. La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. “cambia valute”. È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

- ⇒ per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- ⇒ per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Artt. 19, comma 1, lett. a) e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.**

In sede di conversione è stata **differita l'operatività di tale previsione all'1.7.2020.**

In base alle nuove disposizioni, **per partecipare all'estrazione** è necessario che al momento dell'acquisto:

⇒ il **contribuente** comunichi il **codice lotteria** (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;

⇒ l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 è confermato che **i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.**

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio** collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che **in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice**, l'acquirente può **segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria** (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

PREMI CASHLESS – Art. 19, comma 1, lett. b)

È confermata, con la riscrittura del comma 542 dell'art. 1, Finanziaria 2017, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l'istituzione di **premi speciali**, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite **estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie** previste per la predetta lotteria, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano

acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) che **effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico**.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi **mediante fattura elettronica** ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

IMPONIBILITÀ IVA SCUOLE GUIDA – Art. 32

In sede di conversione è stato modificato l'intervento sull'art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 finalizzato all'adeguamento della normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17 (Informative SEAC 26.3.2019, n. 99 e 4.9.2019, n. 245).

In particolare, ora il Legislatore aggiunge alla citata disposizione la previsione in base alla quale le prestazioni didattiche **non comprendono** l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento della **patente per i veicoli delle categorie B e C1**. La disposizione in esame è **applicabile a decorrere dall'1.1.2020**.

In tale contesto il Legislatore ha previsto che **"sono fatti salvi" i comportamenti difformi** adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 per effetto della citata sentenza comunitaria.

È confermata la soppressione dell'esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale previsto dall'art. 2, lett. q), DPR n. 696/96 per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole.

Tuttavia, fino al 30.6.2020 le autoscuole possono continuare a certificare le predette prestazioni con l'emissione dello scontrino / ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (utilizzo registratore telematico).

ALIQUTA IVA PRODOTTI IGIENE FEMMINILE – Art. 32-ter

In sede di conversione, con l'aggiunta del n. 1-quinquies) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 è previsto che le cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili nonché di coppette mestruali sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 5%.

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO – Art. 52

È confermato, con la sostituzione dell'art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 il riconoscimento, **per il 2019 e 2020, del contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandono" pari a € 30.** Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che **non usano il dispositivo di allarme** in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono **applicabili dal 6.3.2020.**

ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA – Art. 58

È confermato che a decorrere dal 27.10.2019, a favore dei **soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA** (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), **l'acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%).**

La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.

Per l'acconto **2019 è "fatto salvo" quanto già versato con la prima rata (40%).** Di fatto, per tale anno la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).

L'acconto 2019 va determinato **nella misura del 90%** (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al **versamento in unica soluzione.**

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO